

www.expartecreditoris.it

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- (NA) MARINARI Presidente
- (NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia
- (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
- (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
- (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 29/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 16 dicembre 2014, la ricorrente ha riferito di essere stata titolare di un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso l'intermediario resistente, accesso in data 14 marzo 2011 e chiuso l'8 agosto 2013, con affidamento di euro 10.000,00.

La ricorrente ha affermato che, da un'analisi dei tassi applicati allo scoperto di conto corrente, è emersa l'illegittimità degli stessi a causa del superamento della soglia anti-usura, come rimarcato dalla relazione contabile allegata al ricorso.

Rimasta insoddisfatta della interlocuzione avvenuta nella fase di reclamo, la ricorrente si è rivolta all'Arbitro rivendicando la restituzione di tutte le somme percepite ed illegittimamente trattenute a titolo di interesse usurario e la condanna di controparte al risarcimento del danno cagionato dall'illecita condotta.

L'intermediario si è difeso precisando che i tassi applicati al conto corrente non hanno superato la soglia anti-usura, in quanto, relativamente all'usura oggettiva, la banca è dotata di un applicativo che garantisce un costante monitoraggio delle condizioni in vigore, evitando che i tassi applicati producano interessi oltre la soglia dell'usura, nel pieno rispetto delle istruzioni per la rilevazione del TEGM emanate dalla Banca d'Italia.

L'intermediario ha inoltre rilevato che al rapporto sono state applicate le condizioni economiche originariamente pattuite e quelle tempo per tempo applicabili in ragione di intervenute variazioni, sempre comunicate ex art. 118 t.u.b.

Infine, l'intermediario ha riferito che la cliente è stata costantemente informata sull'andamento del rapporto attraverso l'inoltro degli estratti conto, sin qui mai contestati, e dei documenti di sintesi.

Dopo avere eccepito e contro dedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La ricorrente ha denunciato l'illiceità delle previsioni convenzionali che contemplano il tasso di interessi, in ragione del superamento della soglia anti-usura.

La denuncia di parte ricorrente si fonda su un calcolo elaborato e dettagliatamente illustrato nella perizia contabile allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento. La doglianza della cliente, tuttavia, non appare fondata.

La medesima formula che parte ricorrente ha utilizzato per il calcolare il TEG, infatti, non risulta conforme a quella che più propriamente si addice ai contratti di apertura di credito in conto corrente e raccomandate dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Si consideri, infatti, che la formula utilizzata per effettuare il relativo calcolo dal perito di parte è la seguente “*(interessi + cms + spese) x 36500/numeri debitori*”, mentre invece la formula metodologicamente più corretta appare la seguente:

$TEG = \text{interessi per } 36.500 / \text{numeri debitori} + \text{oneri su base annua per } 100 / \text{accordato}$

Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla formula di calcolo adoperata, le verifiche contabili effettuate dal Collegio escludono che, nel caso di specie, siano stati superati i tassi soglia anti-usura, tempo per tempo vigenti, negli otto trimestri indicati dal ricorrente.

Il Collegio osserva, infine, che, nella perizia contabile allegata al ricorso, le clausole convenzionali vengono denunciate anche sotto il profilo del vizio anatocistico.

La cliente, tuttavia, non solo non ha denunciato questo ulteriore profilo di illiceità delle clausole convenzionali in sede di reclamo, ma non ne ha fatto menzione neppure al momento di rassegnare le proprie conclusioni, in sede di ricorso, formalizzando una esplicita domanda sul punto.

Per conseguenza, il Collegio non ritiene di doversi pronunciare su questa ulteriore questione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*